

Procedure interne in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti

Cassa Rurale ed Artigiana di Boves

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Del 24/11/2021

OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto l'art. 117-bis all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (**TUB**) rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato, "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento" (di seguito "**C.O.**").

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito "**C.I.V.**") determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis del TUB.

In particolare, nell'art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che "la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi".

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del TUB, che dà attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale sede vengono determinati i criteri di applicazione della C.I.V., stabilendo che gli intermediari provvedono a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della C.I.V.

Da ultimo, con la Delibera della Banca d'Italia n. 286/2018 sono stati diramati gli orientamenti di vigilanza in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (di seguito anche "**Orientamenti**"), mediante i quali l'Autorità di vigilanza ha stabilito che l'adozione di un quadro di regole interne in materia è necessaria "sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali". Attraverso gli orientamenti, inoltre, la Banca d'Italia ha definito il contenuto minimo di tali regole interne, che devono assicurare un pieno coordinamento con la regolamentazione sul credito e con le istruzioni operative sul funzionamento delle procedure informatiche.

Il presente documento formalizza pertanto le regole interne volte a determinare i casi di applicazione della C.O. e della C.I.V. ed i relativi costi.

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti procedure interne valgono le seguenti definizioni:

- **“affidamento”, “apertura di credito”, “somma messa a disposizione del cliente”, “fido” o “finanziamento”**: la somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità;
- **“sconfinamento”**: somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all'affidamento (“utilizzo extra fido”); somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”);
- **“effetti”**: documenti di varia natura, che in taluni casi sono rappresentativi del credito, mentre in altri ne documentano semplicemente l'esistenza, che il creditore presenta alla Banca per ottenerne l'incasso, con o senza anticipazione della somma da incassare. Le più comuni forme di effetti sono le ricevute bancarie, le cambiali, gli SDD attivi, i bollettini freccia;
- **“procedure informatiche”**: *software* utilizzato dalla Banca per la gestione della propria operatività;
- **“saldo contabile”**: somma algebrica delle operazioni compiute e registrate sul conto corrente ad una data precisa; esso comprende sia le entrate (accrediti) che le uscite (addebiti), indipendentemente dall'effettiva disponibilità delle somme.
- **“saldo disponibile”**: somma disponibile per il cliente, che tiene conto di operazioni con valuta non ancora maturata ma già presente in conto e del margine disponibile sui fidi accordati al cliente.
- **“saldo per valuta”**: saldo di conto corrente che tiene conto della data valuta delle singole operazioni registrate, ossia della data da cui decorrono gli interessi o in cui cessano di essere calcolati (data che può differire dalla data contabile, che indica la data di registrazione del movimento contabile in conto corrente).
- **“addebiti esenti”**: movimenti di addebito in conto corrente che non contribuiscono alla determinazione del saldo disponibile ai fini dell'applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (ad esempio, pagamenti a favore della Banca o addebiti “passanti” relativamente ai quali la Banca non compie alcuna attività di istruttoria veloce).

2. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

3.1. CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA (C.O.)

2.1.1 PRINCIPI GENERALI

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.O.:

- si applica alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e ripristinare la disponibilità dell'affidamento;
- si applica anche agli affidamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art. 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;
- si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione;
- non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
- si applica a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'apertura di credito da parte del cliente;
- non comprende le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento.

L'applicazione della C.O. è prevista all'interno della documentazione precontrattuale, di quella contrattuale e nelle comunicazioni periodiche alla clientela relativa ai rapporti di conto corrente e di affidamento.

Il carattere onnicompensivo della C.O. va inteso nel senso di escludere la possibilità per la Banca di prevedere ulteriori oneri che remunerino attività che sono ad esclusivo servizio del finanziamento.

In questo senso, gli Orientamenti hanno affrontato direttamente il caso dell'applicazione della C.O. nelle aperture di credito concesse "per smobilizzo portafoglio", da intendersi come tutte quelle fattispecie "nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo". A tale proposito la Banca d'Italia ha circoscritto la possibilità di applicare oneri ulteriori rispetto alla C.O. solamente nei limiti in cui questi ultimi remunerino attività che non siano ad esclusivo servizio del finanziamento.

2.1.2 CRITERI APPLICATIVI

- I. La Banca non prevede commissioni legate alla mera presentazione, accettazione, anticipazione di effetti, fatture, ricevute bancarie e contratti, posto che la presentazione rappresenta l'unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire dell'apertura di credito per smobilizzo portafoglio. Coerentemente, la Banca non addebita al cliente commissioni di incasso di fatture e/o altri documenti, in considerazione della stretta correlazione tra l'attività da remunerare e l'apertura di credito concessa.
- II. La Banca può prevedere, invece, eventuali commissioni di incasso riferite ai singoli effetti, in quanto le stesse remunerano un'attività di incasso presso terzi che non risulta ad esclusivo servizio dell'affidamento concesso; analogamente, la Banca può applicare commissioni legate a proroghe, insoluti e richiami, che esulano dalla gestione ordinaria dell'anticipazione e dipendono da inadempimenti e/o richieste aggiuntive del creditore presentante.
- III. Relativamente agli eventuali conti "tecnici" strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo (cd. "conti anticipi"), la Banca si astiene dall'applicazione di oneri per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica degli stessi, in quanto strumenti operativi del tutto serventi rispetto all'affidamento accordato al cliente.
- IV. La Banca non consente l'applicazione contemporanea della C.O. e della C.I.V. per utilizzi di fidi già deliberati e operativi, relativamente ai quali sia già iniziato a decorrere il termine di calcolo della C.O..
- V. Per prevenire il rischio di applicazione della C.O. per un periodo di tempo superiore a quello per il quale il cliente ha l'effettiva possibilità di disporre della facilitazione creditizia, la Banca fa coincidere la decorrenza di calcolo della C.O. con la data di effettiva messa in operatività dell'apertura di credito e non con la data di delibera del fido; inoltre, assicura la corretta decorrenza nel calcolo della C.O. in caso di variazione della percentuale di commissione applicata e/o di riduzione o revoca del fido accordato al cliente.
- VI. Nel determinare il valore percentuale di C.O. da applicare alla clientela, la Banca tiene conto del grado di rischiosità della controparte affidata (*rating*, classe di rischio e *stage*), di quello connaturato al rapporto affidato (a scadenza, con durate predeterminate, con o senza presentazione di documenti per l'utilizzo, ecc...) e della tipologia e qualità delle garanzie offerte, in coerenza con quanto definito nelle politiche creditizie e di *pricing*¹.

¹ Nella definizione dei livelli commissionali la Banca tiene in considerazione, *inter alia*, anche i costi effettivamente sostenuti per la gestione, nel continuo, dell'apertura di credito concessa; a titolo meramente esemplificativo, qualora per l'utilizzo dell'affidamento concesso si rendano necessarie specifiche attività da parte dei dipendenti della Banca (es. carico manuale delle distinte per l'anticipazione s.b.f.), tale circostanza dovrebbe riflettersi nella C.O. praticata al cliente.

3. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI

4.1. CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.)

3.1.1 PRINCIPI GENERALI

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.I.V.:

- è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
- è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
- è applicata una sola volta a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata;
- è applicata solo a fronte di un'effettiva attività istruttoria da parte della Banca.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la C.I.V. né il tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti.

La C.I.V. non è dovuta quando:

- nei rapporti con i consumatori, ricorrono contestualmente i seguenti presupposti:
 - i. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extra fido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
 - ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare (01/01-31/03; 01/04-30/06; 01/07-30/09; 01/10-31/12);
- lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- lo sconfinamento ha avuto luogo a causa di addebiti "passanti", che non presuppongono alcuna attività istruttoria da parte della Banca;

- lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

L'applicazione della C.I.V. è prevista all'interno della documentazione contrattuale e precontrattuale relativa ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito. Inoltre, i casi di applicazione della C.I.V. ed i relativi costi, adeguatamente evidenziati, sono resi noti alla clientela attraverso i fogli informativi presenti presso le filiali e sul sito internet della Banca.

Il Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Nella determinazione del saldo disponibile ai fini C.I.V. la Banca non tiene conto di eventuali "prenotazioni" di somme effettuate a fini cautelativi dalla Banca di propria iniziativa (ad esempio in prossimità di scadenze di rate di mutuo), posto che esse rappresentano mere evidenze interne e non privano il cliente della possibilità giuridica di utilizzare le somme prenotate. Solo le disposizioni di utilizzo e/o prelievo disposte dal cliente, attraverso qualsiasi mezzo (es.: prelievo allo sportello, utilizzo carta di debito, addebito bollette, etc...) contribuiscono a diminuire il saldo disponibile ai fini del calcolo della C.I.V..

Alla luce di quanto sopra descritto, il saldo disponibile ai fini C.I.V. può così essere formalizzato in via generale:

Saldo contabile di fine giornata + fidi accordati - movimenti avere indisponibili² - partite prenotate - addebiti esenti³

3.1.2 CRITERI APPLICATIVI

- I. In caso di sconfinamento da parte del correntista (consumatore e non consumatore), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge un'attività di istruttoria veloce volta ad accertare le condizioni di merito creditizio, che possono portare, se ritenute adeguate, all'autorizzazione dell'addebito. Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento e fa riferimento alle tipologie di operazioni diverse da quelle riportate al punto 5 successivo.
- II. La casistica non include i casi che non prevedono alcuna attività di istruttoria perché l'addebito non è oggetto di controllo o di valutazione preventiva da parte della Banca, quali ad esempio:
 - addebiti successivi a prelievi ATM o pagamenti POS, in mancanza delle funzioni di controllo preventivo del saldo;

² Ad esempio, assegni versati ma non ancora entrati in disponibilità, somme ricevute su c/c pignorato.

³ Da considerare in termini di valore assoluto (ad esempio, pagamenti a favore della Banca).

- addebiti per utilizzo carte di credito con rischio a carico della Banca;
- addebiti per utenze di servizi che prevedono l'accollo del rischio in capo alla Banca (ad esempio alcune tipologie di utenze telefoniche o di pagamenti di carburanti).

Indipendentemente dall'effettuazione di un'attività istruttoria, la C.I.V. non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, ad esempio nei seguenti casi:

- addebito di commissioni, canoni e competenze, non necessariamente riferiti allo stesso conto corrente sconfinante;
- pagamento della rata relativa ad un mutuo erogato dalla Banca;
- liquidazione di interessi riferiti allo stesso conto corrente sconfinante, effettuati dalla Banca in conformità alla normativa relativa al calcolo e al recupero degli interessi nelle operazioni bancarie.

- III. Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori sconfinamenti, anche qualora tali irregolarità siano state nel frattempo ridotte o eliminate per effetto di successive rimesse. Inoltre, anche a fronte di uno o più interventi di autorizzazione di sconfinamenti, la Banca conserva, in caso di successiva ulteriore manifestazione di tali irregolarità, il diritto di risolvere il rapporto per inadempimento e/o di attivare qualsivoglia iniziativa finalizzata al recupero del credito.
- IV. La Banca applica la C.I.V., così come di seguito determinata, ad ogni evento di sconfinamento⁴ o ad ogni evento che accresce l'ammontare di uno sconfinamento esistente, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. In questo senso, la Banca applica la C.I.V., qualora ne ricorrano i presupposti, solamente nei casi in cui il saldo disponibile negativo di fine giornata sia superiore in valore assoluto a quello negativo della giornata precedente.

4.1.3. FRANCHIGIE E LIMITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI LEGGE

La procedura informatica prevede l'applicazione della commissione di istruttoria veloce in presenza di un incremento di sconfinamento realizzato dalla clientela superiore ad euro 100,00.

Sono fatte salve, in ogni caso, le ipotesi di esclusione previste dalla normativa. Inoltre, la Banca ha deliberato un'ulteriore deroga all'applicazione della CIV in senso migliorativo per la clientela, prevedendo un numero minimo di giorni intercorrenti tra l'addebito di una commissione di istruttoria veloce e la successiva, quantificato in sette giorni fissi (franchigia deliberata dal CdA in data 07/09/2016)

⁴Ferma restando la franchigia prevista per legge per i clienti "consumatori".

4.1.3.1. FRANCHIGIA DI ESENZIONE DALLA C.I.V. PER SCONFINAMENTI RIPETUTI

La Banca, come sopra esposto, non applica la C.I.V. se dall'ultima data di applicazione non sono trascorsi almeno 7 giorni, allo scopo di evitare la ripetuta applicazione della C.I.V. in un arco temporale ristretto.

4.2. DETERMINAZIONE DEI COSTI DELL'ISTRUTTORIA VELOCE

4.1.1. PRINCIPI GENERALI

Principale obiettivo dell'istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di rimborso, anche prospettica.

Nell'attività di istruttoria veloce la Banca - in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto - limita l'attività istruttoria all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative interne (ad esempio interrogazione della posizione del cliente nelle procedure informatiche; analisi della movimentazione del rapporto; interrogazione di eventuali note di delibera relative agli affidamenti concessi) e pubbliche (ad esempio Centrale Rischi, visura camerale, consultazione rilevazioni pregiudizievoli) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze. La Banca assicura la tracciabilità dell'istruttoria svolta mediante la formalizzazione di un breve commento con gli esiti dell'attività e allegando, ove ritenuto necessario o opportuno, copia degli elaborati esaminati.

In particolare, la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi preventiva e all'autorizzazione, ed i relativi costi valorizzati in euro, risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di appartenenza dei soggetti coinvolti nella fase di istruttoria e di autorizzazione degli stessi.

Resta fermo che l'importo massimo trimestrale della C.I.V. addebitabile al cliente deve rispettare il limite rappresentato dalla soglia usura tempo per tempo vigente, monitorato trimestralmente dal Referente Interno anti-usura.

La Banca sottopone ad aggiornamento con periodicità la metodologia di calcolo dei costi di istruttoria rilevanti ai fini della tariffazione della C.I.V., tenendo conto delle eventuali contestazioni ricevute ed anche dei processi di efficientamento dell'attività, o al contrario dei nuovi oneri, aventi un impatto sui costi effettivamente sostenuti dalla Banca per l'autorizzazione degli sconfinamenti. In questo l'Ufficio Controllo di gestione e Organizzazione nell'ambito delle proprie analisi, verifica che il livello di C.I.V. individuato

ed applicato dalla Banca sia coerente con il processo di istruttoria veloce in concreto svolto e che le commissioni applicate non siano superiori agli oneri mediamente sopportati per la concessione degli sconfinamenti, calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

4.1.2. DETERMINAZIONE C.I.V. CONSUMATORI

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo i seguenti criteri:

- gli sconfinamenti registrati nel corso dell'ultimo anno rispetto alla clientela qualificata come "consumatore";
- la possibilità di autorizzare sconfinamenti entro il limite di importo sopra individuato è attribuita ai Responsabili di Filale, al Responsabile Area Crediti ed alla Direzione Generale;
- la valutazione istruttoria per le autorizzazioni della specie viene mediamente definita in un lasso di tempo di 10 minuti che contemplano, ad esempio, il tempo necessario per contattare il cliente, analizzare la posizione dello stesso e/o richiamare i documenti necessari;
- il costo orario medio del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, pari a 34 euro.

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti consumatori, è pertanto quantificato in 10,00 euro.

4.1.3. DETERMINAZIONE C.I.V. NON CONSUMATORI

La stima del costo dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "NON consumatore" è quantificata secondo i seguenti criteri:

- gli sconfinamenti registrati nel corso dell'ultimo anno rispetto alla clientela qualificata come "non consumatore";
- in base al Regolamento Interno la possibilità di autorizzare sconfinamenti, a seconda del limite di importo, è attribuita ai Responsabili di Filale, al Responsabile Area Crediti ed alla Direzione Generale;
- la valutazione istruttoria per le posizioni della specie viene mediamente definita in un lasso di tempo di 15 minuti;
- il costo orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni è pari, mediamente, ad euro 34,00;
- a supporto dell'attività valutativa vengono di norma sviluppate le seguenti visure/interrogazioni:

- ✓ interrogazione CERVED (costo medio euro 15,82);
- ✓ interrogazione CRIF (costo medio euro 30,39);
- ✓ interrogazione Customer Profile
- ✓ interrogazione CR;
- ✓ interrogazione rapporto con verifica movimentazione ed eventuali insoluti;
- ✓ interrogazione pratica fido;
- ✓ interrogazione una tantum Visure Ipo/catastali (costo medio euro 25,00).

In relazione a quanto sopra riportato il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti NON consumatori, è pertanto quantificato in euro **25,00**.

5. ELENCAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DA ESENTARE DALLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

Commissioni incassate all'atto del rilascio della certificazione controparti
Commissione onnicomprensiva su aperture di credito
Addebito bolli su C/C /addebito spese postali
Addebito bolli e ritenute su valori mobiliari
Ritenute su interessi.
Addebito canoni su conti correnti
Addebito spese per gestione conti dormienti
Addebito imposta DPR 601
Spese per comunicazione avviso di sconfinamento CCD
Addebito spese su conti correnti extra liquidazione
Addebito spese per comunicazione trasparenza
Spese emissione carnet assegni
Commissioni di esitazione assegni
Spese annuali gestione carte (addebito canoni)
Spese varie su carte sblocco, sostituzione etc
Addebiti per spese effettuate con carte in cooperazione
Operazioni di varia natura su C/C etichettate come non assoggettate a CIV (eseguite mediante l'utilizzo dell'applicativo CE)
Addebito interessi corrispettivi e di mora sui conti correnti
Spese per estrattino allo sportello
Recupero spese per operazione di prelievo contanti allo sportello
Commissioni su operazioni di ricarica di carte prepagate con addebito C/C
Interessi e spese per operazioni in pool
Commissioni versamento assegni
Operazioni di prelievamento contante con bancomat via ATM WEB
Addebito commissione onnicomprensiva per fidi estero
Regolamento a fronte di accensione / estinzione / proroga finanziamento estero (commissioni, addebito interessi o rimborsi di operazioni estero)
Regolamento operazioni LCR (addebiti per insoluti o commissioni)
Regolamento commissioni crediti documentari, garanzie e dopo incasso
Commissioni su crediti di firma
Addebito spese per comunicazioni CCD
Commissioni per acquisti di biglietti teatro, buoni pasto, etc.
Spesa di rinegoziazione mutui
Spese per accollo mutui
Pagamento rata mutuo
Spese per operazioni su mutui
Addebito interessi di mora su mutui
Addebito commissioni su bonifici
Bonifici fiscali: addebito ritenuta al Cliente Beneficiario

Commissioni su addebiti per servizi vari, quali:
<i>Ricarica carta prepagata</i>
<i>Ricarica carta prepagata ccb</i>
<i>Ricarica carta tasca</i>
<i>Pagam.bollettini postali premarcati</i>
<i>Pagam.bollettini postali in bianco</i>
<i>Pagamento rette comunali</i>
<i>Pagamento lampade votive</i>
<i>Ricarica buoni pasto</i>
<i>Pagamento sanzioni</i>
<i>Permesso funghi</i>
<i>Donazioni</i>
<i>MITT - Rinnovo abbonamenti</i>
<i>MITT - Ricarica carta valore</i>
<i>Servizi scolastici Chianti</i>
<i>Ricarica carta Pluton Chianti</i>
<i>MOM - Acquisto titoli viaggio</i>
<i>Pagamenti generici</i>
<i>Pagamento trasporti provincia di Bolzano</i>
<i>Bollette ENI</i>
<i>CBILL)</i>
Addebito RID e SDD non stornabili (qualsiasi)
Addebiti RID e SDD a rischio Banca per utilizzo carte di credito
Commissioni servizio portafoglio (in quanto compatibili con la normativa)
Commissioni su addebito RID/SDD cumulativo
Commissioni interbancarie
Commissioni pagamento bollette allo sportello
Riaddebiti insoluti di portafoglio
Operazioni di scarico fatture a seguito di anticipazione
Spese rendiconto mutui
Commissioni su operazioni titoli
Commissioni su GPM
Operazioni di derivati (adeguamento margini a favore Banca)
Commissioni su postazione home banking
Commissioni a favore banca per utilizzo token
Commissioni per recesso anticipato esercente
Addebito commissioni su transato
Addebito canoni su conti correnti
Addebito a esercenti per canoni e spese per POS
Canoni cassette di sicurezza
Spese su cassette di sicurezza
Commissione per costo emissione TOKEN
Commissioni servizi banca virtuale.
Addebito Assicurazione

Carico movimenti da servizi esterni (add. CIV)
Movimenti di Tesoreria
ART. PRENOTATE OPERAZ ONLINE
PAGAMENTI FATTURE IVA CLI/FOR
CO.GE. COME SERVIZIO KK
Messaggi RNI
Utenze: elaborazione movimenti
Movimentazione manuale conti correnti e depositi